

TI_GERICHTE 34.2020.13 vom 12. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2020.13

FR: TI_GERICHTE 34.2020.13 du 12 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 34.2020.13 del 12 ottobre 2020

Regeste

Concetto di "res iudicata". Prestazioni LPP a seguito d'invalidità psichica e per motivi somatici (reumatologici)

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2020 34.2020.13 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2020 34.2020.13 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2020 34.2020.13

Concetto di "res iudicata". Prestazioni LPP a seguito d'invalidità psichica e per motivi somatici (reumatologici)

Raccomandata Incarto n. 34.2020.13 BS /sc Lugano 12 ottobre 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof , vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sulla petizione del 13 maggio 2020 di AT 1 rappr. da: _____ contro CV 1 in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto 1.1. Con decisioni del 4 luglio 2018, dopo espletamento della perizia pluridisciplinare _____ del 14 settembre 2017, l'Ufficio AI aveva posto AT 1, classe 1962, al beneficio di un quarto di rendita (grado d'invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016, aumentata a rendita intera (per un grado d'incapacità al guadagno del 100%) dal 1° marzo 2017. Dal 1° novembre 2017 il grado d'invalidità era stato ridotto dal 100% al 79%, con continuazione dell'erogazione della rendita intera. Sulla base delle decisioni dell'Ufficio AI la Fondazione CV 1 (in seguito: Fondazione) aveva riconosciuto e versato a AT 1 una prestazione d'invalidità del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016. Con petizione del 14 marzo 2019 al TCA AT 1 aveva chiesto la condanna della Fondazione al versamento di una prestazione d'invalidità per motivi psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Riteneva che già al momento dell'uscita dalla Fondazione egli presentava un'incapacità lavorativa almeno del 20% di origine extra-somatica che aveva causato l'aumento del grado d'invalidità accertato in ambito AI. Con la risposta la risposta di causa, la Fondazione aveva chiesto l'accoglimento della petizione nel senso di riconoscere una prestazione d'invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016 unicamente per le affezioni somatiche, ritenendo che l'affezione extra-somatica fosse insorta dopo l'uscita dalla Fondazione, motivo per cui non doveva rispondere dell'aumento del grado d'invalidità. Con sentenza del 24 febbraio 2020 (inc. 34.2019.8), cresciuta in giudicato, lo scrivente tribunale aveva respinto la petizione di AT 1. Da una parte non aveva riscontrato l'insorgere di una patologia psichiatrica invalidante durante il periodo di affiliazione presso la convenuta. Dall'altra aveva rilevato che: " (...) secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra l'incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell'AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di

successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia. Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all'evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato.” (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8) Al consid. 2.8 questa Corte aveva da ultimo evidenziato: " In simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all'attore una prestazione d'invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.” 1.2. Non avendo ricevuto per fine marzo 2020 la rendita trimestrale LPP, dopo essersi informato presso la Fondazione, con e-mail 6 marzo 2020 AT 1, per il tramite dell'avv. _____, ha chiesto il ripristino dell'erogazione della rendita d'invalidità del 45%. Aveva inoltre contestato la motivazione fornita dalla Fondazione in merito alla soppressione della prestazione previdenziale, basata sull'interpretazione del consid. 2.8 della STCA 34.2019.8 (doc. C). Con lettera 30 aprile 2020 la Fondazione ha ribadito di non versare più la rendita d'invalidità. Esaminata la STCA 34.2019.8, essa ha concluso: " (...) Il Tribunale è arrivato alla conclusione che l'incapacità lavorativa che ha portato l'invalidità (esclusivamente) di natura psichiatrica, riconosciuta dall'AI a partire dal 1° marzo 2017, non sia sorta durante il rapporto previdenziale presso la Fondazione CV 1, conclusosi il 31 giugno 2015. Mancando il nesso materiale, il Tribunale ha respinto il diritto dell'assicurato a qualsiasi prestazioni della previdenza professionale, a partire dal 1° marzo 2017 (sentenza, consid. 2.7). Per questo motivo il Tribunale ha ritenuto nella sentenza summenzionata quanto segue: “ In simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto della convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all'attore una prestazione d'invalidità del 45 % dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.” Sulla base della sentenza del 24 febbraio 2020 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la informiamo che Fondazione CV 1 rivede la sua decisione del 18 giugno 2018 di riconoscere l'obbligo di prestazione per un grado d'invalidità del 45 % a partire dal 1° marzo 2017, e di conseguenza non verserà più prestazioni a partire dal mese di aprile 2020. Come gesto di buona volontà, la Fondazione CV 1 rinuncia a qualsiasi restituzione delle prestazioni indebitamente versate nel senso dell'art. 35° cpv. 2 LPP a partire dal 1° marzo 2017.” (doc. A) 1.3. Con la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dall'avv. _____, ha chiesto la condanna della Fondazione al versamento di una rendita d'invalidità, grado 45%, a partire dal 1° aprile 2020. Rileva che il TCA aveva unicamente negato l'obbligo prestativo della Fondazione in relazione alla problematica psichiatrica e ritiene pertanto la soppressione della rendita lesiva del principio della buona fede viste le precedenti prese di posizioni dell'istituto previdenziale riguardo al versamento di una rendita d'invalidità del 45% per le affezioni reumatologiche. 1.4. Con la risposta di causa la Fondazione, sollevando l'eccezione di “res iudicata”, sostiene che la petizione dev'essere dichiarata irricevibile avendo già il TCA con la sentenza del 24 febbraio 2020 respinto l'obbligo prestativo. Nella misura in cui il Tribunale dovesse entrare nel merito della petizione, ricorda come lo stesso abbia concluso che l'incapacità lavorativa che aveva condotto all'invalidità era esclusivamente di natura psichiatrica. Mancando un nesso materiale, il diritto a qualsiasi prestazione della previdenza professionale dev'essere

respinto. 1.5. A seguito del decesso dell'avv. _____, avvenuto a fine agosto 2020, in data 8 ottobre 2020 l'avv. _____ ha comunicato al TCA di rappresentare l'attore (VII). considerato in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008). 2.2. Pacifica è la competenza ex art. 73 cpv. 1 LPP del TCA per derimere la presente controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, il cui luogo di assunzione si trova in Ticino. Del resto, come visto, con petizione del 28 febbraio 2019 AT 1 aveva già adito questa Corte. 2.3. Parte convenuta postula l'irricevibilità della petizione sollevando l'eccezione di cosa giudicata (res iudicata). Come rettamente riassunto dalla convenuta, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 9C_861/2017 del 14 maggio 2019 consid. 3.1.1., "una cosa giudicata (res iudicata) sussiste se l'oggetto della lite in caso è identico a quello già giudicato con decisione passata in giudicato (DTF 142 III 210, consid. 2.1; DTF 8C_821/2012 del 3 luglio 2013, consid. 3.1). Ciò è il caso se la domanda viene ripresentata al Tribunale per essere giudicata con gli stessi motivi e con gli stessi fatti, e le medesime parti si trovano nuovamente a confrontarsi con la stessa questione (DTF 139 III 126, consid. 3.2.3 con riferimenti). La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che determinante per la verifica dell'identità delle conclusioni non è la loro formulazione, ma il loro contenuto. La nuova conclusione non è quindi, nonostante una formulazione differente, diversa da quella giudicata se già contenuta in quest'ultima" (cfr. doc. V pag. 5). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nella risposta di causa, oggetto del contendere non è "sapere se la causa dell'attuale invalidità dell'attore sia all'origine di un'incapacità di lavoro, sorta ai sensi dell'art. 23 lett. a LPP, durante il periodo attivo di copertura previdenziale, ossia il 31 giugno 2015 (fine della proroga della copertura assicurativa secondo l'art. 10 cpv. 3 LPP)". La questione non è nemmeno sapere se la Fondazione deve rispondere per la problematica psichiatrica. Infatti, come detto al consid. 1.1., questo Tribunale, da una parte non aveva riscontrato l'insorgere di una patologia psichiatrica durante il periodo di affiliazione presso la convenuta, dall'altra aveva rilevato che: "Infine, come visto (cfr. consid. 2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra l'incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell'AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia. Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all'evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato." (consid. 2.7 della STCA 34.2019.8) Con la presente petizione, invece, l'attore contesta la soppressione della rendita d'invalidità del 45% per motivi somatici, chiedendone il ripristino dal 1° aprile 2020. Pertanto, non si tratta della medesima richiesta di giudizio inoltrata con la petizione del 14 marzo 2019. L'oggetto del contendere della presente procedura non coincide con quello di cui alla STCA 34.2019.8 del 24 febbraio 2020. Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla convenuta va respinta e il TCA può entrare nel merito della presente petizione. nel merito 2.4. La convenuta sostiene

che questo TCA avrebbe negato il riconoscimento di una rendita d'invalidità per motivi somatici, facendo riferimento al consid. 2.8 della STCA 34.2019.8 del seguente tenore: " In simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all'attore una prestazione d'invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere." Secondo l'attore si tratta di un'interpretazione errata della STCA. Va qui ricordato che al consid. 2.4 questa Corte aveva evidenziato (sottolineature del redattore): " Nella fattispecie concreta, come accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l'Ufficio AI ha riconosciuto all'attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017 (inizialmente per un grado d'incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre 2017 per un grado d'invalidità del 79%) (doc. T). Va qui fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio (per le eccezioni, segnatamente qualora le conclusioni dell'assicurazione invalidità appaiono di primo acchito insostenibili cfr. DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1) vincolati da quanto pronunciato dall'assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64). Sulla base delle decisioni dell'Ufficio AI, la Fondazione ha riconosciuto e versato all'attore una prestazione d'invalidità del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016 (cfr. in tal senso il doc L citato al consid. 1.3: "...naturalmente continueremo a versare le prestazioni per un grado d'invalidità del 45%" e la risposta di causa punto no. 19: "... la convenuta ha riconosciuto favorevolmente il suo obbligo di versare le prestazioni per un grado d'invalidità del 45% a partire dal 1° dicembre 2016"). Con la presente petizione l'attore chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Ritene che già al momento dell'uscita dal fondo previdenziale egli presentava un'incapacità lavorativa almeno del 20% di origine extra-somatica che ha portato all'attuale aumento del grado d'invalidità in ambito AI. La Fondazione si oppone invece alla domanda poiché non sussiste a suo dire un nesso materiale tra l'affezione psichiatrica (sorta in un periodo in cui l'attore non era più assicurato) e l'attuale aumento dell'invalidità riconosciuta dall'AI. La convenuta fa infatti risalire l'inizio di tale incapacità lavorativa al 28 ottobre 2016, giorno in cui è stata la prima volta diagnosticata una patologia psichiatrica." È quindi evidente che al consid. 2.8 il TCA non si era espresso sull'invalidità del 45% per motivi somatici, la cui prestazione previdenziale era stata riconosciuta espressamente dalla Fondazione con scritti 18 giugno 2018 (doc. L inc. 34.2019.8) e 13 febbraio 2019 (doc. D inc. 34.2019.8) e nella risposta di causa, ma aveva precisato che la petizione andava respinta per quanto concerneva unicamente le ripercussioni della patologia psichiatrica sull'obbligo prestativo previdenziale. In queste circostanze, il riferimento al consid. 2.8 non può pertanto assurgere a giustificazione della soppressione dell'erogazione della rendita. Inoltre dagli atti non risulta – n'è tantomeno è stato fatto valere dalla convenuta – un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato che avrebbe, se del caso, giustificato la soppressione in via di revisione della prestazione d'invalidità. Si tratta da parte della Fondazione di un comportamento che contraddice palesemente il principio della buona fede. Infatti, il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia

dell'amministrato (in casu dell'assicurato) nei confronti dell'autorità amministrativa (in casu dell'ente di previdenza) e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione (in casu l'ente previdenziale) rispetti le promesse fatte e che non si contraddica. Ne consegue che la Fondazione è condannata a ripristinare il versamento della rendita del 45% dal 1° aprile 2020. 2.5. Patrocinato in causa da un avvocato, l'attore vincente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. La petizione è accolta. § La Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una prestazione d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2020. 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione CV 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera
Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.